

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE LE VIE
CODICE FISCALE 96092540226

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno **26** del mese di **APRILE** anno **2023** regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita nel Comune di Ferrara (FE) Viale Giambattista Boldrini n. 94 in prima convocazione l'assemblea dell'associazione LE VIE con sede legale nel Comune di Faedo - San Michele all'Adige (TN) Via Sant'Agata, 26 - 38010 per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni che comprende l'integrazione della denominazione dell'associazione con l'acronimo APS e la variazione della sede legale.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 20:00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la Sig.ra. Maria Giulia Lombana Mariño, essendo un'assemblea straordinaria.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 12 soci (n. 11 in presenza e n. 1 rappresentati per delega) su un totale di n. 13 soci aventi diritto. Essendo l'assemblea valida in prima convocazione e atta a deliberare, il Presidente relaziona sul punto all'o.d.g. e motiva la necessità di portare la sede in Emilia-Romagna in questo caso a Ferrara (FE), luogo della sua residenza, in Viale Giambattista Boldrini n. 94 per una più facile e agevole gestione della stessa associazione. Il Presidente dà, quindi, lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la variazione della sede legale e la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto contenente la variazione della sede legale e l'integrazione della denominazione sociale vengono approvate con voto unanime dei presenti per alzata di mano. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. La sede legale dell'Associazione sarà nel Comune di Ferrara (FE) in Viale Giambattista Boldrini n. 94.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme nuove statutarie

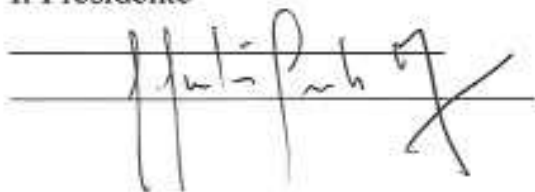
e la modifica della denominazione e della sede legale presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Alle ore 21.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto
Ferrara (FE) 26/04/2023

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. L. P. h. 7', written over two horizontal lines.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Tambano', written over two horizontal lines.

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale denominata

LE VIE APS

INDICE

TITOLO I

Principi generali

- Art. 1 Denominazione, sede e natura giuridica
- Art. 2 Carattere dell'Associazione
- Art. 3 Scopi statutari e modalità del perseguimento (attività d'interesse generale)

TITOLO II

Struttura organizzativa

CAPO I – SOCI E VOLONTARI

- Art. 4 Membri dell'Associazione
- Art. 5 Ammissione dei Soci
- Art. 6 Diritti e doveri dei Soci
- Art. 7 Perdita della qualifica di Socio
- Art. 8 Volontari

CAPO II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 9 Organi dell'Associazione

CAPO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 10 Composizione dell'Assemblea
- Art. 11 Competenze dell'Assemblea
- Art. 12 Modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea

CAPO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 13 Composizione e nomina del Consiglio Direttivo
- Art. 14 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 15 Modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Direttivo

CAPO V – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 16 Presidente dell'Associazione

CAPO VI – ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 17 Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

TITOLO III

Risorse economiche e bilancio

- Art. 18 Risorse economiche e esercizio finanziario dell'Associazione

TITOLO IV

Scioglimento e disposizioni finali



- Art. 19 Regolamento interno
Art. 20 Clausola compromissoria
Art. 21 Scioglimento dell'Associazione
Art. 22 Rinvio
Art. 23 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Denominazione, sede e natura giuridica

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata **LE VIE APS** d'ora in poi "Associazione", con sede nel Comune di Ferrara (FE).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione, culturale e di promozione sociale, non ha finalità di lucro, è laica e apartitica e si propone di svolgere attività nel settore musicale, coreutica, teatrale e delle arti in generale.

L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità, s'ispira alla funzione e al valore sociale del volontariato, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria.

L'Associazione difende col suo operato i principi di Democrazia e di libera partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Ogni socio ha gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione si occupa anche della promozione e la cultura del camminare nonché la promozione del territorio.

Il campo d'azione dell'Associazione è d'interesse provinciale e regionale, ma ha anche rilevanza nazionale e internazionale, sia per i temi trattati sia per il carattere delle iniziative organizzate.

Art. 3

Scopi statutari e modalità del perseguimento (attività d'interesse generale)

L'Associazione ha lo scopo generale di promuovere attività culturali e sociali, principalmente legate alla musica e alle arti e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- ♣ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lettera d*);

- ♣ interventi di tutela, sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*lettera f*);
- ♣ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (*lettera i*);
- ♣ organizzazione e gestione di attività di trekking urbano ed escursionistico integrate alla fruizione artistico letteraria e musicale;
- ♣ scopo ultimo finale, perseguito attraverso tali specifiche articolazioni, è concorrere alla promozione della cultura della legalità, della non violenza e della difesa non armata, della cultura della pace fra i popoli (*lettera v*) e la tutela dei diritti (*lettera w*).

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione potrà:

- organizzare il **Festival interculturale itinerante *La Via dei concerti***, caratterizzato da un'azione d'integrazione sociale, culturale e musicale, che si esplica costituendo con giovani musicisti provenienti da Paesi extraeuropei ed europei un'orchestra giovanile transnazionale ogni anno diversa e organizzandone l'attività nella duplice forma della vita comunitaria e della performance concertistica, in tournée, realizzando così, di volta in volta, un piccolo modello di società integrata e quindi mostrando concretamente – sia ai giovani partecipanti sia al pubblico – quale sia la forza di trasformazione che un modello d'integrazione socio-culturale armoniosa e solidale può sprigionare nella società;
- organizzare conferenze, incontri, convegni, seminari, rassegne, mostre (anche fotografiche ed editoriali), proiezioni cinematografiche, concerti ulteriori (oltre a quelli del Festival) e qualsiasi altra manifestazione sui temi dell'integrazione sociale, della migrazione, dell'educazione alla pace e alla legalità, dell'interculturalità e della pedagogia interculturale, dei repertori musicali tradizionali delle varie culture, della dimensione interculturale della musica, della danza, del teatro e delle arti in generale, d'interesse sociale e generale;
- promuovere la sensibilizzazione verso patrimoni culturali, artistici, del paesaggio e il loro valore (ambientale, paesaggistico, storico, artistico, culturale) attraverso la realizzazione di concerti, festival, audizioni, letture pubbliche, proiezione e altre manifestazioni artistico musicali, anche all'aperto;
- organizzare attività di trekking sia urbani sia escursionistici integrate alla fruizione artistico letteraria e musicale e di eventi legati alla cultura locale e alla cultura dei popoli;
- stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti

previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

TITOLO II

Struttura organizzativa

CAPO I

SOCI E VOLONTARI

ART. 4

Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5

Ammissione dei Soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Two handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The first signature is on the left, and the second is on the right, both appearing to be in cursive script.

ART. 6
Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno diritto a:

- ♣ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ♣ godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo.
Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- ♣ prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- ♣ osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ♣ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- ♣ versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- ♣ contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 7
Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. (trenta giorni) contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8
Volontari



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

CAPO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- ♣ il Consiglio Direttivo;
- ♣ l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati che al momento della convocazione risultano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- ♣ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ♣ approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- ♣ stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- ♣ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ♣ elegge eventualmente il Revisore Legale dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- ♣ si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- ♣ si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- ♣ delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal

- ♣ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ♣ fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- ♣ destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12

Modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e/o pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e

[Handwritten signatures]

l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 (quindici) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

CAPO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, nominati inizialmente dall'atto costitutivo e successivamente eletti, tra gli associati regolarmente iscritti, dall'Assemblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 14

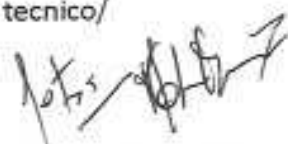
Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare, provvede a:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- elaborare e approvare l'eventuale Regolamento interno e/o le sue variazioni;
- deliberare circa l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare l'esclusione dei Soci;
- eleggere eventuali figure di supporto organizzativo per il Festival (per responsabilità specifiche in settori quali contabilità, comunicazione e ufficio stampa, produzione, logistica, grafica) e per le altre attività;
- discutere e approvare le linee programmatiche delle iniziative da svolgere e la relativa previsione di spesa, presentate dal Presidente;
- elaborare il bilancio consuntivo dell'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
- deliberare in ordine ad eventuale trasferimento ubicativo della sede legale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può costituire, a supporto della programmazione, un Comitato tecnico/



artistico e/o scientifico, composto da persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione. Esso sarà convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un Consigliere a ciò incaricato.

Art. 15

Modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente per iscritto (via mail), non meno di cinque giorni prima della riunione; in casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, oppure dal Consigliere più anziano di età.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che non sia intervenuto ad oltre la metà delle adunanze annue.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Presidente dell'Associazione

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

CAPO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17

Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO III

Risorse economiche e bilancio

Art. 18

Risorse economiche e esercizio finanziario dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV

Scioglimento e disposizioni finali

Art. 19

Regolamento interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento della vita associativa, il Consiglio Direttivo potrà eventualmente redigere e approvare un Regolamento interno. In esso saranno anche specificate le mansioni delle figure specifiche individuate in ogni settore d'intervento previsto nella realizzazione delle iniziative organizzate e le funzioni dei comitati tecnico/artistico/scientifici, qualora essi vengano istituiti.

Art. 20

Clausola compromissoria

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

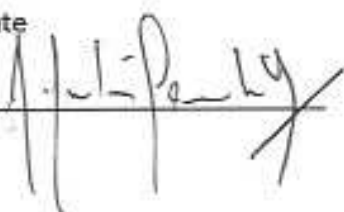
Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

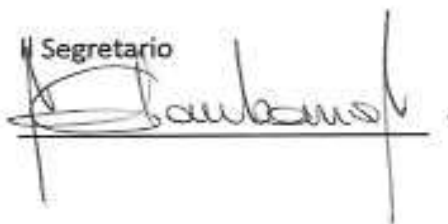
1.59 

Ferrara (FE) 26/04/2023

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 23 MAG. 2023 al N. 825 Sr. 3

Liquidati euro 200,00

... (DUECENTO/00 euro)

per il DIRETTORE




*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso